

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2016, n. 94

**Art. 18, comma 5, l.r. n.18/2007 e s.m.i. Costituzione dell'Azienda sanitaria locale "Citta' di Torino"**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 18/2007 e s.m.i., la Giunta regionale, a mezzo della DGR n. 40-3861 del 18 luglio 2016, ha proposto al Consiglio regionale la costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di una nuova azienda sanitaria locale denominata "azienda sanitaria locale Città di Torino", risultante dall'accorpamento delle attuali AA.SS.LL. TO1 e TO2, rispettivamente costituite, a suo tempo, con DD.P.G.R. nn. 80 e 81 di pari data 17.12.2007;

il Consiglio Regionale, in accoglimento della proposta giuntale, con deliberazione n. 179-40516 del 06.12.2016 ha disposto l'accorpamento delle aziende sanitarie locali TO1 e TO2, con la conseguente costituzione di un'unica azienda sanitaria locale, denominata "Città di Torino";

l'art. 24 della legge regionale n. 18/2007 e s.m.i. dispone che le aziende sanitarie regionali di nuova costituzione succedono alle aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di qualunque genere, già di titolarità delle aziende preesistenti e relativi alle funzioni ed alle attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti e obblighi;

il medesimo articolo detta altresì disposizioni in materia di adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del d. lgs. n. 502 - disponendone l'adozione entro centottanta giorni dalla costituzione delle nuove aziende sanitarie - ed in materia di costituzione del Collegio sindacale e della sede legale aziendale, stabilendo che nelle nuove AASSLL derivate dalla fusione di due o più aziende preesistenti, sino alla costituzione del nuovo Collegio sindacale, le relative funzioni siano svolte dal Collegio sindacale dell'azienda che nell'anno precedente ha presentato la maggior entità di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali. Con lo stesso criterio è individuata la sede legale provvisoria, fino all'individuazione della sede definitiva da parte della Giunta regionale, su proposta del direttore generale e previo parere della Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale.

Il citato art. 24 della legge regionale n. 18/2007 stabilisce infine, al comma 4, che i beni patrimoniali mobili ed immobili, previa ricognizione dei medesimi, sono ricondotti al patrimonio dell'azienda di destinazione con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Quanto sopra illustrato, visti:

- il decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.
- la legge regionale n. 18/2007 e s.m.i. ;
- la legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 179- 40516 del 06.12.2016;
- i DD.P.G.R. nn. 80 e 81 del 17.12.2007;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

*decreta*

- è costituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, con sede legale provvisoria in Torino, corso Svizzera n. 164 , l'azienda sanitaria locale "Città di Torino", quale risultante dall'accorpamento delle AA.SS.LL. TO1 e TO 2, rispettivamente costituite a suo tempo con DD.P.G.R. n. 80 e 81 di pari data 17.12.2007, delle quali si dichiara l'estinzione a far data dal 1° gennaio 2017;
- la nuova azienda sanitaria locale "Città di Torino", dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere già di titolarità delle aziende preesistenti e relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti e obblighi;
  - sino alla costituzione del nuovo Collegio sindacale, le relative funzioni sono svolte dal Collegio sindacale dell'ASL TO2;
  - il patrimonio di pertinenza verrà individuato e trasferito con successivo provvedimento, proseguendo l'azienda nell'utilizzo dei beni attualmente destinati all'erogazione dei servizi di competenza;
  - l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., da adottarsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 18/2007;
  - sino all'adozione del predetto atto, l'azienda:
    - assicura le funzioni esercitate dalle AA.SS.LL. TO1 e TO2 al 31 dicembre 2016 e garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie e assistenziali nel rispetto ed in coerenza con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale e locale ;
    - utilizza congiuntamente i loghi ed i segni distintivi già adottati dalle estinte aziende sanitarie locali .

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5, comma 3, lett. b della legge regionale n. 22/2010 .

Sergio Chiamparino